



IT.ATO.0007  
IT.MF. 0001  
IT.MG. 1002



Milano, 27 settembre 2018

**Prot.1265-20180927-PRE**

PREFETTURA della Provincia di MILANO  
Corso Monforte, 31,  
20122 Milano MI  
Trasmessa Via PEC [protocollo.prefmi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmi@pec.interno.it)

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Viale Castro Pretorio, 118  
00185 – Roma  
Trasmessa Via PEC [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Direzione Aeroportuale per la Lombardia  
c/o Aeroporto "Enrico Forlanini"  
20090 Milano  
Trasmessa via PEC [lombardia.apt@enac.gov.it](mailto:lombardia.apt@enac.gov.it)

**OGGETTO: ISTANZA EX ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990 PER LA REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER L'AEROPORTO DI BRESSO CON DECRETO DELL'ILL.MO PREFETTO PROT. 12B1/0909321 N.C. AREA 1 IN DATA 31.3.2016.**

Il sottoscritto avv. Antonio Giuffrida, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Aero Club Milano, Associazione sportiva dilettantistica (AeCM), con sede in Bresso via Gramsci 1

PREMESSO

- che nel quadro dell'implementazione di procedure e misure di intervento finalizzate al contrasto di interferenze illecite provenienti da aeromobili civili ed in particolare velivoli di piccole dimensioni in volo nello spazio aereo italiano, codesto Ill.mo Prefetto ha adottato il decreto in oggetto;
- che tale decreto, emesso in relazione al "contesto storico" e alle peculiarità che contraddistinguono lo scalo di Bresso, sulla base della proposta formulata dal Tavolo tecnico il 2 febbraio 2016, ha previsto che ENAC Direzione aeroportuale Lombardia Milano - Linate, in qualità di Ente gestore, tramite il proprio soggetto delegato e individuato nell'Aero Club Milano, assicuri il rispetto di tutta una serie di prescrizioni

e, in particolare, che “le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo, indifferentemente se si tratti di voli nazionali, intra Schengen od entra Schengen, dovranno essere comunicate dagli utilizzatori dello scalo con almeno tre ore di anticipo, attraverso la compilazione del modulo allegato al presente decreto da inviare all’indirizzo di posta elettronica [ops@aeroclubmilano.it](mailto:ops@aeroclubmilano.it)”:

### CONSIDERATO

- che dopo due anni di applicazione della stessa si può affermare che la misura di cui sopra sia eccessivamente, oltre che inutilmente, gravosa e disincentivante per gli utenti dello scalo che, considerate le sue piccole dimensioni, sono essenzialmente privati titolari di velivoli di limitata portata e dimensioni;
- che tale misura si è rivelata sostanzialmente inutile, com’è attestato dalla circostanza (agevolmente verificabile) che sistematicamente gli indirizzi e-mail delle Autorità di PS destinatarie della comunicazione risultano intasati e che, pertanto, di tratta di adempimento puramente formale, cui non segue alcun effettivo controllo e verifica;
- che la medesima misura per contro comporta aggravii di carattere gestionale, sia per l’Aero Club Milano, tenuto a ricevere le comunicazioni e a inoltrarle alle Autorità di PS, oltre che a svolgere una sorta di ruolo improprio di vigilanza (in assenza di una norma che lo preveda e di ogni forma di remunerazione), sia per gli utenti dello scalo, che sono privati di ogni flessibilità nella propria attività di volo, e che non a caso sono notevolmente diminuiti negli ultimi due anni;
- che si tratta del resto di misura che non consta avere precedenti in altri scali italiani;

### CONSIDERATO INOLTRE

- che il principio di proporzionalità comporta che le misure limitative dell’attività dei privati siano effettivamente idonee e adeguate e che il sacrificio con esse imposto sia, a sua volta, necessario e, comunque, contenuto al minimo indispensabile e non oltre esso. Infatti: “Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza)” (C di Stato, Sez. V, 05/06/2018, n. 3382);
- che la misura in questione, alla luce dei rilievi che precedono e dell’esperienza maturata nei due anni della sua applicazione, non è conforme al richiamato principio

### TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

**Insta codesto Ill.mo Prefetto affinché nell’esercizio del proprio potere di autotutela voglia disporre la revoca della misura di che trattasi.**

Confidando in un favorevole riscontro, con ossequio, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente dell’Aero Club Milano  
Avv. Antonio Giuffrida

